FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 10/2022

Procedimento 10/2022

Oggetto: Campionato Italiano a Squadre Serie B 2022 svolto in Misterbianco (CT) in data 2-3 aprile 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- Nell'ambito della manifestazione in oggetto con Referto Arbitrale del 2 aprile 2022 il Giudice Arbitro Andrea Mola segnalava che la ASA BC Catania è risultata presente con formazione incompleta per 2 incontri;
- che tale violazione costituisce illecito ai sensi dell'Art. 3.13.2 del Regolamento delle Gare.

PRESO ATTO

- che l'ASA BC Catania - ricevuto il provvedimento di fissazione - ha depositato memorie difensive motivando che la partecipazione con formazione incompleta è stata determinata dalla impossibilità di schierare l'atleta di nazionalità russa Elizaveta Perevalova su disposizone del Giudice Arbitro il quale si è conformato alle decisioni del CIO e del Coni in merito come da comunicato contenuto nella sezione news del sito della Federazione in data 3 marzo 2022 con cui è stato inibito agli atleti di nazionalità russa e bielorussa la partecipazione alla manifestazioni sportive.
- L'ASA ha precisato inoltre che la partecipazione con la squadra incompleta è stata determinata da tre fattori concomitanti: 1) la notizia dell'inibizione agli eventi agonistici federali per gli atleti russi e bielorussi risulta inserita solo nella sezione "news"del sito federale, e non viene portata a conoscenza con ulteriori mezzi (email o sezione comunicati federali) alle ASA; 2) l'inserimento dell'atleta, da parte dell'organo preposto della Federazione, sul portale tournamnet software nella sezione organico squadre per il campionato in questione, non manifestando alcun errore nella procedura, ha indotto l'ASA a pensare che l'inserimento della sopra citata atleta fosse corretto, considerando anche, che nel modulo inviato alla Federazione prima dell'inizio del campionatosi evidenzia la nazionalità degli atleti; 3) la formula (concentramento) adottata per lo svolgimento del CIS serie B, che porta allo svolgimento dell'intero campionato in 2 soli giorni, non permette alcuna possibilità di poter ovviare ad una eventuale indisponibilità di un atleta.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti, lette le memorie difensive ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto della violazione di quanto disposto dall'articolo 3.13.2 del Regolamento delle Gare,

P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;

- Tenuto conto della particolarità del fatto manda assolta l'ASA BC Catania, avvertendola che il ripetersi della violazione oggetto del presente procedimento comporterà l'applicazione di sanzioni più gravi.

Cosi deciso il 7 giugno 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

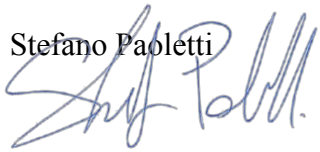

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.